Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, (Dott. Lorenzo Benini), sent. n. 1008 del 17.05.2016 – abbreviato

**Ricorso abusivo al credito (art. 218 l. fall.) e falso in bilancio – Operazioni di factoring o emissione di ricevute bancarie: casi di configurabilità del reato**

Si configura il reato di cui all’art. 218 l. fall. nell’ipotesi in cui l’imprenditore (o l’amministratore di una società) dissimuli lo stato di dissesto od insolvenza della fallita, ricorrendo a bilanci non veritieri.

Anche l’operazione di *factoring* integra il reato *de quo*, quando essa venga effettuata quando già vi erano indici deponenti per il probabile inadempimento contrattuale da parte del contraente ceduto, debitore della fallita.

Analogamente, la reiterata emissione di ricevute bancarie, presentata ad un istituto di credito per ottenerne un anticipo, integrano la fattispecie in contestazione, se a tali ricevute non corrisponda un reale credito della fallita verso terzi; ciò si verifica quando, per onorare tali fittizi crediti, la stessa fallita produca massicciamente ulteriori ricevute bancarie (pure fittizie) per ottenere nuovi anticipi con cui venivano coperte le provviste delle prime ricevute emesse.